

Transazione fiscale «forzosa» per il concordato in continuità

Codice della crisi

Il testo definitivo approvato dal Cdm supera le incertezze della giurisprudenza

Il tribunale può sbloccare l'accordo se è migliore dell'alternativa liquidatoria

Giulio Andreani

Il decreto correttivo del Codice della crisi approvato in via definitiva dal Cdm mercoledì 4 settembre modifica il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Come anticipato (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) cambiano le soglie di soddisfacimento minimo ai fini dell'omologazione forzata della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il Dl 69/2023 le aveva stabilite nella misura del 30% del debito costituito da tributi, sanzioni e interessi, qualora agli accordi di ristrutturazione avessero aderito creditori, diversi da quelli pubblici, titolari di crediti pari almeno a un quarto dell'intera esposizione debitoria, e in quella del 40% negli altri casi. Il testo del correttivo approvato in prima lettura le aveva modificate nelle percentuali del 60 e del 70% dell'importo dei soli tributi, senza sanzioni e interessi (corrispondenti al 42 e al 50% circa del debito); il decreto le ha rideterminate rispettivamente nel 50 e nel 60%, vale a dire al 37 e al 44% circa del debito complessivo. È una riduzione senz'altro opportuna.

Concordato in continuità

Il correttivo, inoltre, risolve il principale contrasto interpretativo emerso, dall'introduzione del Codice della crisi, in merito al concordato preven-

tivo con continuità aziendale, che concerne l'omologazione forzata della transazione fiscale e contributiva, in prevalenza esclusa dalla giurisprudenza. Per risolverlo è stato modificato l'articolo 88 del Codice, stabilendo che il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione di agenzie fiscali ed enti previdenziali, se il soddisfacimento risulta non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. Ricorrendo questa ipotesi (cioè quella della non deteriorità della proposta) – prosegue la norma – «il tribunale omologa se tale adesione (quella del Fisco o degli enti, ndr) è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista, ai fini della omologazione, dal primo periodo dell'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1» (cioè quelle dei creditori pubblici).

Omologazione a doppia via

Il tribunale può pertanto disporre l'omologazione forzata anche nel concordato in continuità, ma l'uso della congiunzione (con valore disgiuntivo) «oppure», presente nel secondo periodo del comma 4, rischia di generare nuove incertezze. Per evitarle (rischio rilevato anche dal Consiglio di Stato nel parere sul correttivo), sebbene il testo definitivo non presenti all'articolo 88 modifiche rispetto a quello approvato in prima lettura, la relazione illustrativa (particolarmente utile) contiene un'integrazione con cui si precisa che si sono voluti prevedere due meccanismi utili per calcolare le maggioranze: uno (criterio della sterilizzazione) che esclude le classi dei creditori pubblici per ottenere la maggioranza (quindi dal numero di classi necessario affinché la maggioranza sia raggiunta) e tiene conto solo delle altre classi; l'altro (criterio della conversione) che non le consi-

DECRETO IN «GAZZETTA UFFICIALE»

Superbonus, fondo indigenti con domande entro il 31 ottobre

Altro passo avanti per il fondo indigenti 2024 del superbonus. Nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri giovedì 5 settembre è stato pubblicato, infatti, il decreto firmato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (si veda quanto anticipato dal Sole 24 Ore del 9 agosto). Il provvedimento attua il sostegno ai contribuenti con i redditi più bassi, che era stato inserito nel decreto salva spese (Dl 212/2023) alla fine dello scorso anno. Il fondo indigenti 2024 per il superbonus potrà essere richiesto entro il prossimo 31 ottobre. Saranno ammessi al contributo le spese per i bonifici sostenuti nei primi dieci mesi dell'anno (da gennaio a ottobre). L'accesso sarà consentito ai contribuenti per i quali gli interventi avevano raggiunto uno stato di avanza-

mento lavori (Sal) del 60% entro il 31 dicembre 2023 asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura e lo sconto in fattura. La misura sarà riservata ai soggetti con un reddito di riferimento determinato attraverso i coefficienti del quoziente familiare introdotto dal Dl 176/2022 non superiore a 15mila euro. A disposizione ci sono 16,4 milioni di euro (in sostanza l'importo residuo del fondo indigenti dello scorso anno). Una volta pubblicato il provvedimento delle Entrate (previsto dal Dm approvato ieri in «Gazzetta»), saranno definite le modalità di compilazione dell'istanza, il contenuto e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dera fra i dissenzienti, fermo restando il numero di classi esistenti. Se si assumono, ad esempio, cinque classi, due favorevoli e tre, compreso il Fisco, contrarie, con il primo criterio si esclude dal computo questa classe: due classi risultano così favorevoli e due contrarie e dunque la maggioranza non è raggiunta; con il criterio della conversione, invece, il voto contrario del Fisco è considerato favorevole e dunque la maggioranza è raggiunta, perché tre classi risultano favorevoli su cinque. Il fatto è che questo secondo criterio assorbe sempre il primo, che si rivela inutile.



Il criterio della «conversione» può far superare il parere contrario dell'Agenzia

© RIPRODUZIONE RISERVATA